



INDICAZIONI OPERATIVE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI FRAGILI (*docenti e personale tecnico amministrativo*)

PREMESSA

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

CONCETTO DI FRAGILITÀ

Con il Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, il Ministero della Salute aveva sottolineato l'opportunità di porre particolare attenzione nella individuazione di situazione di "fragilità" dei lavoratori e delle lavoratrici, anche in relazione all'età.

L'art. 83, comma 1 del D. L. n. 34 del 19 maggio 2020, aveva previsto, per i lavoratori maggiormente a rischio di contagio, "*in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità*", la previsione, da parte dei datori di lavoro, di una "*sorveglianza sanitaria eccezionale*", a cura del medico competente, ovvero, per gli enti che non ne fossero provvisti, dei servizi territoriali dell'INAIL.

Per tale ragione, ed anche al fine di individuare il personale tecnico amministrativo e bibliotecario, che potrà continuare a svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile, nei limiti del 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, secondo gli ordini di priorità condivisi con le OO.SS. e la R.S.U. nella riunione di luglio 2020, è stata di recente conclusa la rilevazione delle unità di personale che versano nelle predette condizioni di età o salute.

Come successivamente precisato con circolare congiunta del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 4 settembre 2020 (allegato n. 1), "*i dati epidemiologici recenti hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di malattie cronico degenerative (ad. esempio patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che, in caso di comorbilità con l'infezione da SARS-Cov-2, possono influenzare negativamente la gravità e l'esito della patologia*".

Il concetto di fragilità va dunque individuato "*in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche, sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico*".

Il rischio di contagio da SARS Cov 2 - è precisato nella circolare - *non è significativamente differente nelle differenti fasce di età lavorativa ... non è, infatti, rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità; in tale contesto, la <<maggiore fragilità>> nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità, che possono integrare una condizione di maggior rischio*".

I lavoratori in età avanzata, con più di 55 anni, pertanto, non sono automaticamente individuabili quali lavoratori fragili. Il fattore anagrafico, da solo, non è causa di una maggiore vulnerabilità: determinante, invece, è la presenza di "*comorbilità*", ovvero di più patologie, che "*possono integrare una condizione di maggiore rischio*".

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria è assicurata dal Datore di Lavoro **a richiesta del lavoratore interessato**.

Con la pubblicazione della circolare citata nel precedente paragrafo (allegato n. 1) è stato delineato il percorso che ogni lavoratore può intraprendere, affinché sia verificato, ed eventualmente riconosciuto, lo *status* di lavoratore "*fragile*".



Il personale docente, tecnico amministrativo e bibliotecario del Politecnico di Bari, che versi in determinate condizioni di salute, poiché, ad esempio, caratterizzate da malattie cronico degenerative (patologie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche, etc.), potrà presentare richiesta, al proprio datore di lavoro, di essere sottoposto a visita medica, per l'eventuale accertamento della propria condizione di "lavoratore fragile".

La richiesta dovrà essere inviata, corredata da apposita documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, in busta chiusa e sigillata, a seconda della rispettiva sede di servizio, a:

- Direttore del Dipartimento
- Presidente del Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari "Magna Grecia"
- Direttore Generale

Questi ultimi faranno pervenire, sempre in busta chiusa, la richiesta e la documentazione medica alla Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali, - Settore Affari Legali - Ufficio Sorveglianza Sanitaria, unitamente ad una descrizione dettagliata della mansione svolta dalla lavoratrice o dal lavoratore e della posizione/ambiente di lavoro dove presta l'attività.

Dopo aver ricevuto la richiesta da parte del dipendente, la predetta Direzione invierà la richiesta di visita medica al Medico Competente, unitamente alla documentazione acquisita.

In occasione della visita, il lavoratore potrà portare con sé ed esibire ogni ulteriore referto, utile a supportare la valutazione del Medico Competente.

DOPO LA VISITA MEDICA

Con la visita medica, il Medico Competente accerta se il lavoratore è effettivamente "fragile" e può lavorare o meno in presenza.

Qualora venga accertato che le condizioni del lavoratore sono effettivamente a rischio più elevato in caso di eventuale contagio da COVID-19, il Medico Competente, con apposita certificazione, indicherà, al datore di lavoro, le misure o le limitazioni temporanee da adottare a tutela della salute del lavoratore fragile.

Queste possono prevedere, tra l'altro: l'utilizzo di ulteriori dispositivi di sicurezza (ad es. mascherine FFP2); l'assegnazione ad altra postazione/mansione; l'effettuazione del lavoro in modalità agile, ove possibile.

Tali misure dovranno essere commisurate dal Medico Competente in base allo stato di salute del lavoratore e in rapporto alla tipologia di lavoro e alle specifiche condizioni di sicurezza presenti nel posto di lavoro.

Il Medico competente potrà riservare il giudizio di inidoneità temporanea, solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.